



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

**Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC**  
Basi

Imposta sugli oli minerali  
COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni

1° gennaio 2022

---

# **Regolamento 09 Imposta sugli oli minerali**

## **07 Tassa sul CO<sub>2</sub>**

---

## Indice

7	Tassa sul CO <sub>2</sub> .....	3
7.1	In generale .....	3
7.2	Riscossione della tassa sul CO <sub>2</sub> .....	3
7.2.1	Carbone .....	4
7.2.2	Altri combustibili fossili .....	5
7.3	Restituzione della tassa sul CO <sub>2</sub> .....	5
7.3.1	Diritto alla restituzione .....	5
7.3.2	Restituzione per imprese esentate dalla tassa (art. 97 dell'ordinanza sul CO <sub>2</sub> )	6
7.3.3	Restituzione per utilizzo a scopo non energetico (art. 99 dell'ordinanza sul CO <sub>2</sub> ) .....	6
7.3.4	Domanda di rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione (art. 98b dell'ordinanza sul CO <sub>2</sub> ).....	6

## 7 Tassa sul CO<sub>2</sub>

### 7.1 In generale

#### Basi legali

- Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> del 23 dicembre 2011 ([legge sul CO<sub>2</sub>; RS 641.71](#));
- Ordinanza relativa alla tassa sul CO<sub>2</sub> del 30 novembre 2012 ([ordinanza sul CO<sub>2</sub>; RS 641.711](#))

#### Definizioni

L'[articolo 2 della legge sul CO<sub>2</sub>](#) definisce il termine «combustibile». Per combustibili si intendono gli agenti energetici fossili impiegati per:

- la produzione di calore;
- la produzione di luce;
- la produzione di energia elettrica in impianti termici;
- il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (CFC).

A differenza della legislazione sull'imposizione degli oli minerali, questa definizione corrisponde a quella utilizzata, nell'ambito del Protocollo di Kyoto, per la statistica dell'energia e del CO<sub>2</sub> nonché per l'inventario dei gas a effetto serra.

Con «utilizzo non energetico» si designa l'impiego di combustibili a scopo tecnico. Per «scopo tecnico» si intende, ad esempio, la pulitura, la lubrificazione o la miscelazione di sostanze quali additivi nelle preparazioni farmaceutiche.

Non appena i combustibili sono trasformati in energia (p. es. per combustione) vengono considerati utilizzati a scopo energetico.

#### Autorità fiscali ed esecutive

L'esecuzione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> spetta all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), all'Ufficio federale dell'energia (UFE) e all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Quest'ultimo è incaricato in particolare della riscossione e della restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub>.

#### Controlli da parte dell'autorità fiscale

Si applicano i principi conformemente al [capitolo 01, cifra 1.7](#) (esecuzione dei controlli, vigilanza fiscale e controllo fiscale).

### 7.2 Riscossione della tassa sul CO<sub>2</sub>

#### Oggetto della tassa

La tassa è riscossa sui combustibili fossili (olio da riscaldamento, gas naturale, carbone, coke di petrolio e altri combustibili fossili) impiegati per la produzione di calore, di luce, di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti CFC e per il funzionamento di pompe di calore fisse.

Gli agenti energetici fossili utilizzati in impianti non-termici per la produzione di energia elettrica, ad esempio per il funzionamento di impianti fissi che producono energia elettrica (generatori), sono considerati carburanti e non sono dunque soggetti alla tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili.

Le forniture nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari di merci che soggiacciono alla tassa sul CO<sub>2</sub> sono in franchigia di tributi. La procedura si fonda sulle disposizioni della [capitolo 04, cifra 4.6.3](#).

## Tariffa della tassa

La struttura della tariffa della tassa figurante [nell'allegato 11 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>](#) si basa sulla nomenclatura della tariffa doganale svizzera (vedi legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, allegato; RS 632.10). Per determinare l'aliquota della tassa applicabile a una determinata merce, si stabilisce innanzitutto la relativa voce di tariffa secondo i principi della tariffa doganale e, in seguito, si applica l'aliquota della tassa associata alla voce di tariffa in questione. Tale procedura garantisce un'applicazione uniforme della tariffa della tassa.

## Aliquota della tassa

L'aliquota della tassa ammonta a 120 franchi per tonnellata di CO<sub>2</sub>.

Per il diverso assoggettamento dei singoli agenti energetici sono determinanti le emissioni di CO<sub>2</sub> provocate dalla combustione. La base per il calcolo è costituita dai fattori d'emissione di CO<sub>2</sub> riconosciuti a livello internazionale. Da quest'ultimi risultano le aliquote per i singoli agenti energetici (vedi [www.dogana.ch](http://www.dogana.ch): [Informazioni per ditte / Imposte e tributi / Importazione in Svizzera / Tassa sul CO<sub>2</sub>](#)).

## Modifica successiva dello scopo della merce imposta

Se una merce è utilizzata per uno scopo diverso da quello inizialmente previsto, la tassa sul CO<sub>2</sub> viene riscossa posticipatamente o restituita. In alcuni casi ciò può avvenire insieme alla riscossione posticipata o alla restituzione dell'imposta sugli oli minerali oppure della tassa sui COV. La restituzione avviene su richiesta. La procedura è descritta alla cifra 7.3.

## Persone soggette al pagamento della tassa

Sono assoggettati:

- per la tassa sul carbone

I debitori all'importazione ai sensi della legge sulle dogane del 18 marzo 2005 ([RS 631.0](#)), nonché gli estrattori e i produttori in Svizzera.

- per la tassa sugli altri agenti energetici fossili

Le persone soggette al pagamento conformemente alla legge federale sull'imposizione degli oli minerali del 21 giugno 1996 ([RS 641.61](#)), segnatamente:

- gli importatori;
- i depositari autorizzati;
- le persone che cedono, utilizzano o fanno utilizzare merci tassate per fini soggetti ad aliquota più elevata;
- le persone che cedono, utilizzano o fanno utilizzare merci non tassate.

## Prova del versamento della tassa

[L'articolo 95 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>](#) prevede che chi commercia in combustibili fossili assoggettati alla tassa deve indicare sulle fatture emesse agli acquirenti la quantità di combustibile soggetta alla tassa sul CO<sub>2</sub> e l'aliquota applicata per la tassa.

Gli acquirenti di combustibili assoggettati alla tassa vengono così informati in maniera trasparente sull'ammontare della tassa sul CO<sub>2</sub> versata, evitando al contempo un trasferimento indebito dell'imposta. Inoltre, per la successiva restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub> deve essere nota la quantità precisa dei combustibili assoggettati (cfr. cifra 7.3).

### 7.2.1 Carbone

All'importazione e all'esportazione di prodotti derivati dal carbone si applicano le disposizioni procedurali della legislazione doganale. Il carbone viene esclusivamente importato e non prodotto in Svizzera. L'imposizione definitiva è effettuata all'importazione (codice di deposito 1) e il credito fiscale si fonda sulle disposizioni della legislazione doganale.

Nella tariffa doganale elettronica (Tares) figurano tutte le voci di tariffa menzionate nella tariffa della tassa [dell'allegato 11 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>](#) le voci sono designate con il codice relativo al genere di tributi suppletivi (CGTS) e il numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi (NCTS).

## 7.2.2 Altri combustibili fossili

### In generale

Il credito fiscale sorge all'atto dell'immissione delle merci in consumo, unitamente all'imposta sugli oli minerali.

I depositari autorizzati, i depositari di scorte obbligatorie all'esterno di depositi autorizzati e gli importatori titolari di autorizzazione impongono la tassa sul CO<sub>2</sub> sulle merci in occasione della dichiarazione fiscale periodica (mensilmente, insieme all'imposta sugli oli minerali). Devono essere dichiarati i relativi codici per le aliquote d'imposta.

Gli importatori che non possono ricorrere alla dichiarazione fiscale periodica pagano la tassa sul CO<sub>2</sub> insieme all'imposta sugli oli minerali direttamente presso l'ufficio doganale d'entrata (dichiarazione di tassa definitiva con il codice di deposito 1, pagamento in contanti o mediante la procedura accentrata di conteggio [PCD] dell'UDSC).

Per quanto riguarda la riscossione e la restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub> sugli altri combustibili fossili (p. es. olio da riscaldamento, gas naturale ecc.) si applicano le disposizioni procedurali della legislazione sull'imposizione degli oli minerali.

Nella tariffa doganale elettronica (Tares) figurano tutte le voci di tariffa menzionate nella tariffa della tassa [dell'allegato 11 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>](#) le voci sono designate con il codice relativo al genere di tributi suppletivi (CGTS) e il numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi (NCTS).

### Procedura

Per la riscossione della tassa sul CO<sub>2</sub> al confine si può trarre vantaggio dallo stretto legame tra questa e la tassa sui COV. È infatti estremamente importante il fatto che le merci di specifiche voci di tariffa siano assoggettate ad entrambe le tasse. Si tratta in particolare di white spirit, petrolio, gasolio e benzina non impiegati come carburante. Questi prodotti possono essere utilizzati sia a fini energetici (dunque assoggettati alla tassa sul CO<sub>2</sub>) sia non energetici (assoggettati alla tassa sui COV).

Se le merci di una voce di tariffa sono assoggettate alla tassa sul CO<sub>2</sub> e a quella sui COV e se quest'ultima viene riscossa (CGTS 700, NCTS 001/002), si può temporaneamente rinunciare alla riscossione della tassa sul CO<sub>2</sub>, in quanto non si tratta di un'utilizzazione a fini energetici della merce. Qualora la tassa sui COV venga restituita posticipatamente su richiesta, in caso di impiego come combustibile la tassa sul CO<sub>2</sub> viene fatturata di conseguenza.

La merce che soggiace sia alla tassa sui COV sia a quella sul CO<sub>2</sub> ma che tuttavia figura nelle eccezioni COV, come il petrolio in imballaggi per la vendita al minuto, viene direttamente gravata dalla tassa sul CO<sub>2</sub>, sempre che la tassa sui COV non sia stata riscossa e che la merce venga dichiarata per l'impiego come combustibile.

## 7.3 Restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub>

### 7.3.1 Diritto alla restituzione

La [legge sul CO<sub>2</sub>](#) prevede vari casi di restituzione:

- Ai gestori di impianti che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) viene restituita, su richiesta, la tassa sul CO<sub>2</sub> applicata ai combustibili ([art. 17 cpv. 1](#)).
- Ai gestori di impianti di determinati settori economici la tassa sul CO<sub>2</sub> è restituita, su richiesta, a condizione che si impegnino nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di gas serra in una determinata misura entro il 2020 (impegno di riduzione) e a presentare ogni anno un rapporto in merito ([art. 31 cpv. 1](#)). A condizione che i gestori si

impegnino a una riduzione supplementare in una determinata misura, gli impegni di riduzione possono essere prorogati sino a fine 2024 sulla base dell'articolo 31 capoverso 1<sup>ter</sup> della legge sul CO<sub>2</sub>. Anche i gestori che non hanno ancora preso un impegno di riduzione possono prendere un simile impegno (art. 31 cpv. 1<sup>quater</sup>).<sup>1</sup>

- Ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione, la tassa sul CO<sub>2</sub> è in parte restituita ([art. 32a cpv. 1](#)).
- A chi può provare di aver utilizzato i combustibili a scopo non energetico la tassa sul CO<sub>2</sub> applicata a detti combustibili è restituita su richiesta ([art. 32c](#)).

Le autorità devono poter contare sulla collaborazione delle imprese ai fini dell'esame degli sviluppi delle emissioni di imprese che commerciano emissioni e di imprese con impegno di riduzione. Se un'impresa o una persona viola i suoi obblighi di collaborazione, l'UDSC può, d'intesa con l'UFAM, rinviare la restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub>.

### **7.3.2 Restituzione per imprese esentate dalla tassa ([art. 97 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>](#))**

Rientrano tra le imprese esentate i gestori di impianti che partecipano al SSQE e i gestori di impianti con impegno di riduzione.

La restituzione si basa sul volantino «[Restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub> alle imprese esentate](#)».

### **7.3.3 Restituzione per utilizzo a scopo non energetico ([art. 99 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>](#))**

La restituzione si basa sul volantino «[Restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub> per utilizzo a scopo non energetico](#)».

### **7.3.4 Domanda di rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione ([art. 98b dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>](#))**

Le domande di rimborso devono essere presentate all'UFAM. Una volta che l'UFAM ha esaminato la domanda, l'UDSC provvede al rimborso della tassa.

Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet dell'UFAM:

«[Esenzione dalla tassa sul CO<sub>2</sub> per i gestori di impianti di cogenerazione fossili](#)»

---

<sup>1</sup> Fatto salvo un eventuale referendum, la presente regolamentazione vale con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2022.